

***Protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari di Bari  
e l'ASL Bari – Dipartimento di Prevenzione***

***Misure per il contenimento e la gestione dei casi sospetti o accertati da virus Sars-  
Cov2  
nelle sedi degli Uffici Giudiziari di Bari***

## **Premessa**

Il presente protocollo di intesa tra gli Uffici Giudiziari di Bari rappresentati dal Presidente della Corte di Appello di Bari e dal Procuratore Generale di Bari ha lo scopo di coordinare gli interventi sanitari ed epidemiologici destinati a gestire i casi di contagio da SarsCov2 che interessino il personale che lavora stabilmente per l'amministrazione giudiziaria in Bari. L'esercizio delle funzioni giudiziarie è da ritenersi prioritario in quanto servizio pubblico essenziale reso nell'interesse della collettività. Il presente protocollo mira a consentire la regolare prosecuzione nell'erogazione del predetto servizio giustizia contestualmente garantendo condizioni di sicurezza a quanti, a qualsiasi titolo e stabilmente, prestino la propria attività lavorativa nelle sedi giudiziarie della:

- Corte di Appello di Bari /Unep
- Procura Generale presso la Corte di appello di Bari
- Tribunale di Bari
- Tribunale per i minorenni
- Tribunale di Sorveglianza
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bari
- Procura della Repubblica di Bari presso Tribunale per i minorenni
- Giudice di Pace

## **Istituzione unità di crisi e compiti organizzativi degli uffici giudiziari**

1. Presso gli Uffici Giudiziari di Bari è costituita una UNITA' DI CRISI come da provvedimento congiunto dei Capi degli Uffici Giudiziari interessati qui allegato, costituente parte integrante del presente protocollo.

L'unità di crisi ha funzione di ricezione delle segnalazioni dei contagi che possono riguardare il personale che lavora stabilmente presso gli uffici giudiziari, di gestione di tali segnalazioni secondo le procedure e modalità di seguito descritte, di organizzazione dei tracciamenti necessari e attivazione delle interlocuzioni con il Dipartimento della Prevenzione/ASL BA.

2. L'unità di Crisi è composta da:

Medico del Lavoro : *dott.ssa Lucia della Corte;*

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: ing. Mario Montagna;  
nonchè dal dirigente amministrativo/altro funzionario delegato di seguito indicati:

Corte di Appello (e Unep) : *dott.ssa Angela Valenzano, 347.0772696, angela.valenzano@giustizia.it;*

Procura Generale: *dott. Pasquale Farinola, 329.2606039, pasquale.farinola@giustizia.it;*

Tribunale Bari : *dott Carlo Lucio dello Russo, 340.8390348, carlolucio.dellorusso@giustizia.it;*

Procura della Repubblica : *dott.ssa Angela Valenzano, 347.0772696, angela.valenzano@giustizia.it;*

Tribunale e Procura Minorenni: *dott. Giulio Bruno, 391.7750912, giulio.bruno@giustizia.it.;*

Tribunale di Sorveglianza: *dott.ssa Amalia Di Sabato, 338.5451000, amalia.disabato@giustizia.it;*

Giudice di Pace: *dott.ssa Maria Franca Gesualdo, 345.1191811, maria.gesualdo@giustizia.it.*

3. L'unità di crisi opererà secondo le seguenti modalità:

3.a. in caso di contagio e/o di sospetto di contagio ogni lavoratore avrà cura di informare immediatamente ed esclusivamente l'unità di crisi e, per essa, il dirigente amministrativo/funzionario componente della stessa appartenete all'ufficio presso il quale egli presta la sua attività.

3.b. il componente dell'unità di crisi, ricevuta la segnalazione, ne informerà, a sua volta immediatamente il Medico competente e il Capo dell'ufficio Giudiziario presso il quale opera il lavoratore interessato. La segnalazione riveste carattere riservato e non potrà essere destinata ad altri se non ai titolari del trattamento del dato.

3.c. Ogni dirigente amministrativo dovrà disporre di tutti i contatti telefonici delle persone che prestano attività lavorativa presso il rispettivo ufficio, da rendere disponibili al bisogno al medico del lavoro. È fortemente raccomandato ai dirigenti di aggiornare la rubrica dei recapiti telefonici di tutto il personale di magistratura, magistratura onoraria e personale amministrativo.

4. Il Medico competente, eventualmente coadiuvato dal R.S.P.P. , avvierà le prime immediate ed opportune verifiche, ed assumerà le determinazioni urgenti conseguenti;  
In particolare:

- 4.a. avvierà il tracciamento curando di individuare nell'immediatezza, le persone che avendo avuto i cc.dd. "contatti stretti" (come da Circolare del Ministero della Salute 0018584-29/05/2020 ) con taluno risultato positivo al test per la ricerca del virus Covid 19 dovranno essere invitate a rispettare la quarantena in attesa delle verifiche diagnostiche e dei conseguenti formali provvedimenti a cura dell'autorità sanitaria competente;
- 4.b. contestualmente, il medico competente, contatterà il Dipartimento della Prevenzione/ASL BA; coadiuverà quindi con il personale addetto di tale organismo al fine di completare il tracciamento dei cc.dd. contatti stretti (suscettibili di immediata quarantena) nonché di quanti debbano considerarsi contatti occasionali (in ragione di un'esposizione non integrante contatto stretto) ed, in quanto tali, da sottoporre ad accertamenti diagnostici;
- 4.c. l'unico componente dell'unità di crisi legittimato ad intrattenere rapporti con il Dipartimento di Prevenzione ASL BA per l'attivazione dei protocolli epidemiologici e sanitari relativi al personale operante negli uffici giudiziari è il Medico competente;
- 4.d verranno sottoposti a test diagnostici antigenici ed, all'occorrenza, molecolari secondo le modalità convenute con il protocollo qui allegato esclusivamente quanti saranno individuati dal tracciamento operato dal Dipartimento di Prevenzione e dal Medico competente;
- 4.e il Dipartimento di prevenzione indicherà, per il tramite del Medico competente, se e per quale delle sedi di ufficio giudiziario ( o parti di essa) debba essere disposta la sanificazione e/o debba essere eseguita una igienizzazione approfondita . Il medico del lavoro comunicherà le relative indicazioni al componente dell'unità di crisi competente che, a sua volta, le riferirà al Capo dell'ufficio giudiziario.
- 4.f . considerato che tutte le sedi giudiziarie di Bari (ad eccezione di quella situata in via Brigata Regina e Giudice di Pace) sono occupate da più Uffici distinti, il Capo dell'ufficio Giudiziario che riceverà le comunicazioni di cui ai punti precedenti curerà di informare chi dirige l'Ufficio con cui condivide parte degli spazi (anche in vista di eventuali opportuni provvedimenti congiunti) nonché, per ragioni di coordinamento, il Presidente della Corte di Appello ed il Procuratore Generale.

### **Coordinamento attività con il Dipartimento di Prevenzione della Asl Bari**

5. Il medico competente, acquisite le informazioni dall'unità di crisi, disporrà, in qualità di referente unico, le comunicazioni ufficiali destinate al Dipartimento di Prevenzione dell'Asl di Bari ed eventualmente anche all'Asl competente per territorio qualora vi siano soggetti residenti in altre province diverse da Bari.
6. La comunicazione dovrà contenere le informazioni ritenute utili dal professionista, in qualità di medico competente, al fine di attivare le misure conseguenti previste dalla normativa vigente ovvero su indicazioni dell'autorità sanitaria.
7. Il medico competente opererà secondo le raccomandazioni di cui alla circolare del Ministero della Salute n. 0014915 del 29/04/2020.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Pag. 9 Circolare Ministero Salute n.0014915 del 29.04.2020: " E' fondamentale richiamare il ruolo che il medico competente può svolgere per il contact tracing nella precoce identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro

8. Il riferimento del Dipartimento di Prevenzione a cui inviare le comunicazioni è la dott.ssa Sara De Nitto email: operatori.coronavirus@asl.bari.it indicando nell'oggetto "Segnalazione caso COVID-19".
9. Il Dipartimento di Prevenzione, al fine di contenere il rischio di diffusione del virus SarsCov2, in considerazione della natura delle attività e dell'elevato afflusso di persone all'interno degli Uffici Giudiziari, valuterà se disporre l'esecuzione di accertamenti diagnostici anche a quanti siano stati individuati dal Medico Competente quali contatti occasionali per i quali non sia stata disposta la quarantena immediata (come sub punto 4.b) .
10. Il Dipartimento di Prevenzione dell'Asl Bari supporterà il Medico Competente, dott.sa Lucia Della Corte, nell'esecuzione di tali accertamenti (a titolo esemplificativo: tampone molecolare, tampone rapido antigenico, test sierologici ecc.) mediante la messa a disposizione di test diagnostici da effettuare presso ambienti idonei messi a disposizione dagli uffici giudiziari (es. locale infermeria presso il Palazzo di Giustizia di Piazza De Nicola). Il Medico Competente provvederà all'inserimento delle richieste sulla piattaforma GIAVA COVID19 e all'esecuzione dei test suddetti; gli esiti degli accertamenti sanitari, effettuati a cura dei laboratori facenti parte della Rete Regionale Laboratori SARS-CoV-2, saranno trasmessi al medico competente dott.sa Lucia Della Corte, per relazionare al capo ufficio giudiziario e per l'eventuale assunzione di ulteriori determinazioni in merito agli eventi.
11. Le attività di screening di comunità in capo al Dipartimento di Prevenzione, unitamente alle attività di sorveglianza attiva a cura del medico competente, sono finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività essenziali degli uffici giudiziari e al contempo sono mirate al mantenimento delle condizioni di tutela della salute pubblica.

Bari li 3 novembre 2020

Il Responsabile Dipartimento Prevenzione ASL/BA  
Domenico Lagravinese

Il Presidente della Corte di Appello di Bari  
Franco Cassano

Il Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Bari  
Anna Maria Tosto

---

*isolamento e conseguentemente all'importanza strategica dello stretto rapporto di collaborazione che il medico competente può mettere in atto con i medici di medicina generale e con i Dipartimenti di prevenzione per la corretta gestione e presa in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-Co 2."*

## **Allegato 1 Termini e definizioni**

Nuove definizioni introdotte dal Ministero della Salute con Circolare 0032850-12/10/2020

L'**isolamento** dei casi di documentata infezione da SARS-CoV-2 si riferisce alla separazione delle persone infette dal resto della comunità per la durata del periodo di contagiosità, in ambiente e condizioni tali da prevenire la trasmissione dell'infezione.

La **quarantena**, invece, si riferisce alla restrizione dei movimenti di persone sane per la durata del periodo di incubazione, ma che potrebbero essere state esposte ad un agente infettivo o ad una malattia contagiosa, con l'obiettivo di monitorare l'eventuale comparsa di sintomi e identificare tempestivamente nuovi casi.

In considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali (OMS ed ECDC) e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico in data 11 ottobre 2020, si è ritenuta una nuova valutazione alla durata ed il termine dell'isolamento e della quarantena.

### **Casi positivi asintomatici**

Le persone asintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test).

### **Casi positivi sintomatici**

Le persone sintomatiche risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2 possono rientrare in comunità dopo un periodo di isolamento di almeno 10 giorni dalla comparsa dei sintomi (non considerando anosmia e ageusia/disgeusia che possono avere prolungata persistenza nel tempo) accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).

### **Casi positivi a lungo termine**

Le persone che, pur non presentando più sintomi, continuano a risultare positive al test molecolare per SARS-CoV-2, in caso di assenza di sintomatologia (fatta eccezione per ageusia/disgeusia e anosmia 4 che possono perdurare per diverso tempo dopo la guarigione) da almeno una settimana, potranno interrompere l'isolamento dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi. Questo criterio potrà essere modulato dalle autorità sanitarie d'intesa con esperti clinici e microbiologi/virologi, tenendo conto dello stato immunitario delle persone interessate (nei pazienti immunodepressi il periodo di contagiosità può essere prolungato).

### **Contatti stretti asintomatici**


I contatti stretti di casi con infezione da SARS-CoV-2 confermati e identificati dalle autorità sanitarie, devono osservare:

- un periodo di quarantena di 14 giorni dall'ultima esposizione al caso; oppure
- un periodo di quarantena di 10 giorni dall'ultima esposizione con un test antigenico o molecolare negativo effettuato il decimo giorno.

Si raccomanda di attenersi rigorosamente alle indicazioni fornite dall'ASL e/o da proprio medico di medicina generale.

Promuovere l'uso della App Immuni per supportare le attività di contact tracing.

**Allegato 2 Schema sinottico delle azioni da intraprendere in presenza di caso sospetto/caso accertato**



Comunicato stampa Dp. Protezione Civile. Presidenza Consiglio dei Ministri. 11/10/2020